



Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Via XXV Aprile 4/3 - 16123 Genova – tel. 010/2474295 fax 010/2465138

e-mail: ordine@geologiliguria.it sito web: www.geologiliguria.it

cod. fisc. 95027410109

Genova, 19/11/09

Prot.: 588/el_pr

Spett.le

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Difesa del Suolo

Servizio Zone Sismiche

c.a. **Ing. M. Bertoni**

Via XXIV Maggio 3

19124

La Spezia

Lo scrivente Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, preso visione del documento prot. n. 0051847 del 15/09/2009 redatto dalla Provincia della Spezia, Settore Difesa del Suolo Servizio Zone Sismiche, a firma del Dott. Ing. M. Bertoni, inerente la richiesta di integrazioni al progetto per lavori di "recupero del sottotetto ai sensi della L.R. 24/01", chiarisce quanto segue in merito alle competenze relative alla redazione della relazione geotecnica.

Le competenze professionali dei geologi, nonché di altre figure professionali, sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 328/2001.

Per quanto riguarda le competenze del professionista Geologo il D.P.R. recita quanto segue:
Art. 41

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

... omissis...

e) le indagini e la relazione geotecnica;

... omissis...

q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;

r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici"

Il suddetto DPR 328/2001 è tutt'ora in vigore, anche a seguito di recente sentenza del Consiglio di Stato n.1473 del 2009 che conferma la legittimità della ripartizione delle competenze professionali ivi contenuta.

Si nota che la Provincia della Spezia, ed in particolare l'area Difesa del Suolo, ha richiesto nel 2002 un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito dell'entrata in vigore dello stesso DPR 328/2001.



Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Via XXV Aprile 4/3 - 16123 Genova – tel. 010/2474295 fax 010/2465138

e-mail: ordine@geologiliguria.it sito web: www.geologiliguria.it

cod. fisc. 95027410109

L'Ufficio Legislativo del Ministero emetteva parere n.1849/500 del 24.07.2002 di riscontro alla richiesta della Provincia, anche con riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 701/1995 (richiamata, fra le altre, dalla recente sentenza del TAR Lazio sotto esposta).

Il parere del Ministero concludeva, anche alla luce dell'art. 41 comma 1 lettera 'e' e dell'art. 41 comma 2 lettera 'n' del DPR 328/2001, che "nessun dubbio possa validamente opporsi circa la competenza dei geologi a redigere la relazione geotecnica".

Si rammenta inoltre che il TAR Lazio, con recente Sentenza N. 05231 del 25.05.2009, ha stabilito, richiamando anche precedenti Sentenze del Consiglio di Stato, quanto segue in riferimento alle Nuove Norme Tecniche Costruzioni DM 14.01.2008 (abbr. NTC) entrate in vigore in data 01.07.2009: "Non pare insomma al Collegio che dal DM in impugnativa rivenga, per la categoria istante, alcuna apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992)."

Quanto riportato nell'allegato documento redatto da Spettabile Settore Difesa del Suolo della Provincia della Spezia, ovvero la dicitura 'Relazione geotecnica a firma del progettista strutturale', risulta perciò omettere quanto stabilito in sede legislativa ed a vari livelli di giudizio fino al Consiglio di Stato.

Alla luce delle competenze professionali in geotecnica ampiamente riconosciute al professionista Geologo dalle norme vigenti, del Parere Ministeriale già emesso a richiesta effettuata da Spettabile Settore Difesa del Suolo, nonché delle recenti Sentenze di conferma e da quanto stabilito dal Consiglio di Stato, codesto Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

chiede

la modificazione delle richieste effettuate da Spettabile Settore Difesa del Suolo della Provincia della Spezia in merito ai professionisti competenti nella redazione delle relazioni previste dalla normativa tecnica vigente, ovvero la corretta esplicitazione dei professionisti competenti nella redazione degli elaborati:

Relazione sulle Fondazioni a firma di progettista strutturale,

Relazione Geologica a firma di Geologo,

Relazione Geotecnica a firma di Ingegnere o di Geologo o di entrambi congiuntamente

Codesto Ordine, fiducioso in un cortese riscontro, porge distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.Geol. Giuliano ANTONIELLI)